

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 14 novembre 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-331  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8509

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**  
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).  
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 -  
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME  
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**  
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**  
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -  
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo  
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'Interno  
I fascicoli di guidati devono essere richiesti entro 30 giorni  
dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

- LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1546.  
Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero Pag. 4598
- LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1547.  
Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.) Pag. 4600
- LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1548.  
Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco. Pag. 4601
- LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549.  
Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po Pag. 4601
- LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1550.  
Unificazione dei tagli di carta bollata . . . Pag. 4604
- LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1551.  
Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza Pag. 4604
- LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1552.  
Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedaliere . . . Pag. 4604
- LEGGE 24 ottobre 1962, n. 1553.  
Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia. Pag. 4605
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 settembre 1962, n. 1554.  
Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari . . . . . Pag. 4605

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
26 settembre 1962, n. 1555.  
Istituzione in Digne (Francia) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Nizza Pag. 4606
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
26 settembre 1962, n. 1556.  
Istituzione in Duala (Camerun) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Yaoundé Pag. 4606
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
26 settembre 1962, n. 1557.  
Istituzione in Santiago del Estero (Argentina) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba Pag. 4606
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
26 settembre 1962, n. 1558.  
Istituzione in Saida (Libano) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Beirut Pag. 4607
- DECRETO MINISTERIALE** 12 ottobre 1962.  
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'alto bacino del Nambrone, sita nel comune di Carisolo (Trento) Pag. 4607
- DECRETO MINISTERIALE** 17 ottobre 1962.  
Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari . . . . . Pag. 4608
- DECRETO MINISTERIALE** 26 ottobre 1962.  
Autorizzazione alla Banca di Marino, con sede in Marino (Roma), ad esercitare il credito agrario di esercizio. Pag. 4608
- DECRETO MINISTERIALE** 7 novembre 1962.  
Determinazione del contingente tariffario in esenzione da dazio per alcune varietà di patate da semina per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962 . . . . . Pag. 4608

## Art. 2.

I sanitari che, per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, in nessun caso potranno essere mantenuti oltre tale limite, neppure come incaricati.

Sono, inoltre, esclusi dalla sospensiva, di cui all'articolo 1, i sanitari che occupino posti per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano stati espletati i relativi concorsi.

## Art. 3.

In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1962

## SEGNİ

FANFANI — JERVOLINO —  
TREMELLONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 24 ottobre 1962, n. 1553.

Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La disposizione dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42, si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte.

## Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo è posto a carico del Fondo per scopi di pubblica utilità di cui all'articolo 15, terzo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a prelevare dal Fondo stesso l'importo necessario ad integrare le riserve matematiche per la corresponsione delle rendite e dei capitali nella misura prevista dalla legge 12 febbraio 1955, n. 42.

## Art. 3.

Per i dipendenti tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in servizio alla data di

entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà al trasferimento in diretta proprietà delle polizze loro intestate per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano in base alle convenzioni a suo tempo stipulate.

## Art. 4.

Sono abrogati il penultimo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1863, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, e successive modificazioni, concernenti il trattamento di previdenza per il personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1962

## SEGNİ

FANFANI — BERTINELLI —  
BOSCO — TREMELLONI  
— COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
24 settembre 1962, n. 1554.

**Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio dott. Antonio Porqueddu di Sassari, del 14 gennaio 1962, n. 21152 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari-Portotorres.

Visto l'atto del notaio dott. Antonio Porqueddu di Sassari, del 14 aprile 1962, n. 21331 del repertorio generale, con il quale vengono apportate alcune modifiche al predetto statuto;

Visto l'atto del notaio dott. Antonio Porqueddu di Sassari, dell'11 settembre 1962, n. 21602 del repertorio generale, con il quale vengono apportate ulteriori modifiche;

Vista la deliberazione del 23 gennaio 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco  
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962  
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 settembre 1962, n. 1555.

Istituzione in Digne (Francia) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Nizza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;  
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;  
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;  
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Digne (Francia) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Nizza, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Digne (Francia) un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Nizza.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco  
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962  
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 settembre 1962, n. 1556.

Istituzione in Duala (Camerun) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Yaoundé.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;  
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;  
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;  
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Duala (Camerun) un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Yaoundé.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco  
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962  
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 settembre 1962, n. 1557.

Istituzione in Santiago del Estero (Argentina) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;  
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;  
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;  
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Santiago del Estero (Argentina), alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Santiago del Estero (Argentina) un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco  
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962  
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 8. — VILLA